



CERRETO SANNITA - TELESE - SANT'AGATA DE' GOTI

**STATUTO DIOCESANO
O REGOLA DI VITA
DELLE CONFRATERNITE**

8 settembre 2022

INDICE

I. LA CONFRATERNITA:

Articolo 1 - L'associazione

Articolo 2 - Scopi della Confraternita e vita di associazione

Articolo 3 - Gli iscritti

Articolo 4 - I minori aspiranti

Articolo 5 - Doveri degli iscritti

Articolo 6 - Diritti degli iscritti

II. GLI ORGANI DI SERVIZIO:

Articolo 7 - Organi di servizio

Articolo 8 - L'Assemblea dei Confratelli

Articolo 9 - I compiti dell'Assemblea

Articolo 10 - Elezione del Consiglio Direttivo

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo

Articolo 12 - Compiti del Consiglio Direttivo

Articolo 13 - Compiti del Priore

Articolo 14 - Compiti del Segretario

Articolo 15 - Compiti del Contabile

Articolo 16 - Compiti del Padre Spirituale

III. IL PATRIMONIO DELLA CONFRATERNITA

Articolo 17 - Amministrazione dei beni

Articolo 18 - Lavori di ristrutturazione e altro

Articolo 19 - Opere di carità e contributi

Articolo 20 - Anno finanziario

IV. EDIFICI DI CULTO E FESTE RELIGIOSE

Articolo 21 - Gli edifici di culto

Articolo 22 - La sacra suppellettile

Articolo 23 - Lo svolgimento del culto

Articolo 24 - Le feste religiose e le processioni

Articolo 25 - La salvaguardia dei beni culturali

V. CAPPELLE CIMITERIALI

Articolo 26 - Osservanza delle Leggi canoniche e civili

Articolo 27 - Cura delle Cappelle cimiteriali

VI. L'ARCHIVIO

Articolo 28 - Documentazione storica e corrente

VII. SITUAZIONI PARTICOLARI

Articolo 29 - Commissariamento

Articolo 30 - Soppressione

Articolo 31 - Accoglienza e uso dello Statuto

Articolo 32 - Facoltà del Vescovo

Articolo 33 - Scopo ultimo

I

LA CONFRATERNITA

“Com'è bello che dei fratelli vivano insieme” (Sal 132,1)

Articolo 1 - L'associazione

§ 1. La Confraternita è un gruppo di cristiani, uomini e donne, che il Vescovo diocesano, tenuto conto dei canoni del Codice di Diritto Canonico, riconosce e approva come “associazione pubblica di fedeli”, costituendola in persona giuridica di diritto canonico.

§ 2. Ogni Confraternita, pur nella propria autonomia riconosciuta dallo Statuto, è soggetta alla giurisdizione e vigilanza del Vescovo diocesano ed è retta secondo i canoni 312-320 del Codice di Diritto Canonico, oltre che dalle compatibili norme di diritto canonico particolare.

§ 3. La validità civile degli atti compiuti dalla Confraternita è regolata dalle norme dettate dall'ordinamento dello Stato, fermi restando i limiti e i requisiti di validità di cui al Quinto Libro del Codice di Diritto Canonico.

§ 4. Sarà cura di ciascuna Confraternita, avendo i requisiti previsti dalla Legge Civile e previo assenso dell'Autorità Ecclesiastica, chiedere (nel caso che non ne sia già in possesso) il riconoscimento della personalità giuridica di diritto civile finalizzata al conseguimento della condizione di *“ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”*.

Articolo 2 - Scopi della Confraternita e vita di associazione.

§ 1. Come ente ecclesiastico e secondo le relative finalità costitutive la Confraternita è chiamata a promuovere tra i soci uno stile di vita cristiana esemplare, secondo le indicazioni del documento di fondazione e nel rispetto delle leggi della Chiesa e degli indirizzi pastorali universali e diocesani.

§ 2. Tale promozione si realizza quando tutti i Confratelli insieme si istruiscono nella dottrina della fede, insieme ascoltano la parola di Dio, insieme partecipano attivamente alle celebrazioni liturgiche e ad altre

funzioni religiose, insieme praticano le opere di misericordia corporali e spirituali, insieme condividono iniziative socio-caritative promosse da altri enti o persone singole, insieme svolgono azioni di onore e suffragio dei defunti con particolare attenzione verso i soci, insieme praticano la devozione al proprio titolare e si sforzano di conoscerne la vita e di imitarne le virtù.

§ 3. Nella sua qualità di ente ecclesiastico la Confraternita si inserisce nel progetto pastorale della Diocesi, elaborato dagli organismi di curia, e per la realizzazione di esso collabora con il Vescovo, l'Ufficio diocesano per le Confraternite, il Parroco e il Padre spirituale.

Articolo 3 - Gli iscritti e loro distinzione

§ 1. **Qualità dei soci.** Gli iscritti di una Confraternita, uomini e donne, possono essere distinti in Confratelli e semplici Aggregati.

§ 2. Sono Confratelli, coloro che, consapevoli di formare una comunità, piccola o grande che sia, affiatata e operosa, vogliono impegnarsi a vivere una vita di fede, di comunione e di servizio, nei contesti territoriali, sociali e culturali che sembrano loro più adatti a realizzare finalità e programmi della Confraternita.

§ 3. Sono Aggregati coloro che, non potendo offrire una partecipazione costante e stabile alla vita confraternale, desiderano comunque sostenere in qualche modo (con le proprie offerte o con altre forme di sostegno e supporto) la vita della Confraternita e godere dei diritti e benefici che lo Statuto e il Regolamento interno riservano a tale categoria di iscritti.

§ 4. **Ammissione e sue modalità.** Possono essere ammessi a far parte della Confraternita i fedeli cristiani che abbiano raggiunto la maggiore età, senza discriminazione di sesso o di altro, i quali, trovandosi nelle condizioni personali, sociali e religiose stabilite dallo Statuto, riconoscano pubblicamente:

- a) il primato della vocazione di ogni cristiano alla santità;
- b) la responsabilità di professare la fede cattolica in privato e in pubblico;
- c) il dovere di testimoniare una comunione forte e convinta con il Papa e con il Vescovo;
- d) l'inserimento individuale e associato nelle finalità apostoliche della Chiesa;

e) l'impegno di essere lievito nella società con la dottrina sociale della Chiesa, come servizio da rendere alla dignità integrale dell'uomo.

§ 5. Non possono essere ammessi alla Confraternita coloro:

- a) che appartengano o sostengano associazioni o sodalizi che per loro natura e funzione siano incompatibili con la fede e la morale cattolica;
- b) che siano incorsi in condanne penali per reati contro l'ordinato svolgimento della vita civile, familiare e sociale, contro il patrimonio e il rispetto della natura e del creato, contro la morale e la fede pubblica;
- c) che abbiano carichi penali pendenti relativi al contenuto nelle lettere a) e b);
- d) che notoriamente siano di condotta incompatibile con la dottrina e la morale cristiana, a giudizio del vescovo e secondo le sue disposizioni;
- e) che siano stati espulsi da altre associazioni ecclesiali.

§ 6. Per essere ammessi alla Confraternita occorre che l'aspirante presenti al Consiglio Direttivo una domanda nella quale:

- a) siano scritte le sue proprie generalità, il suo domicilio, la condizione personale, ecclesiale e sociale;
- b) dichiararsi di accettare integralmente tutte le indicazioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno della Confraternita alla quale desidera aggregarsi.

§ 7. Alla domanda il candidato dovrà accludere il certificato di battesimo e cresima, il certificato di nascita, fotocopia di una carta di riconoscimento, i certificati del casellario penale e dei carichi penali pendenti e, se coniugato, anche il certificato di matrimonio religioso e civile. Inoltre, ai fini dell'iscrizione, occorrerà sempre un documento del proprio Parroco attestante che la sua vita cristiana è secondo quanto è richiesto dallo Statuto.

§ 8. Presentata la domanda e avuta conferma che è stata accettata, l'aspirante, per essere ammesso, deve impegnarsi a fare un anno di noviziato durante il quale la Confraternita, soprattutto mediante il Consiglio Direttivo, possa rendersi conto della retta intenzione del candidato. Durante l'anno di noviziato si impegnerà anche a conoscere le norme dello Statuto e le indicazioni del Regolamento interno sotto la guida del Padre spirituale della Confraternita o di altra persona esperta.

§ 9. Il Priore, acquisite dal Parroco le opportune informazioni circa la professione della fede e la testimonianza di appartenenza e di comunione ecclesiale, potrà assumere ulteriori riservate informazioni allo scopo di verificare la ferma intenzione, la sincerità dell'aspirazione e la

serietà della motivazione del richiedente di voler aderire alla Confraternita per perseguirne le finalità.

§ 10. Il Priore, espletati gli accertamenti indicati nell'articolo precedente, acquisisce anche il parere obbligatorio del Consiglio Direttivo e del Padre Spirituale della Confraternita e trasmette poi la domanda di ammissione con la relativa documentazione all'Assemblea per la definitiva decisione. I pareri sopra indicati non sono vincolanti per la decisione dell'Assemblea.

§ 11. L'Assemblea, prima di prendere la decisione sulla domanda di ammissione, può chiedere chiarimenti, disporre ulteriori accertamenti, convocare l'interessato e compiere ogni altra attività ritenuta utile.

§ 12. Le decisioni di ammissione alla Confraternita, così come deliberate dall'Assemblea, vanno immediatamente trascritte in un apposito registro della Confraternita e numerate con criterio strettamente cronologico.

§ 13. Le predette decisioni vanno comunicate ai singoli interessati ed al Direttore dell'Ufficio Diocesano per le Confraternite e producono effetto dopo quattro mesi da tali comunicazioni.

§ 14. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata comunicata la decisione relativa alla domanda di ammissione alla Confraternita, il Direttore dell'Ufficio Diocesano per le Confraternite, di sua iniziativa o su istanza di fedeli che vi abbiano interesse, può invitare l'Assemblea a rivedere la propria decisione, indicando i motivi posti a fondamento della richiesta. A tal fine può acquisire, in originale o in copia, la documentazione in possesso della Confraternita.

§ 15. Entro il termine di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione del rigetto della sua domanda di ammissione alla Confraternita, l'interessato può chiedere al Direttore dell'Ufficio Diocesano per le Confraternite di invitare l'Assemblea a rivedere la propria decisione, indicando i motivi della sua iniziativa. Se il predetto Direttore non provvede entro tre mesi dalla ricezione dell'istanza, questa si intende rigettata.

§ 16. A chi è impegnato in attività politiche, sindacali e simili (così come la partecipazione in altre associazioni laiche, ad esempio ludico-ricreative, culturali o sportive) è preclusa la via ad avere cariche nel Consiglio Direttivo e di indirizzo gestionale nella Confraternita.

§ 17. **Espulsione e sue modalità.** Se qualche iscritto, Confratello o Aggregato, viene a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dal paragrafo 5, sarà espulso dalla Confraternita. La relativa decisione verrà presa dall'Assemblea a cui il Consiglio Direttivo trasmetterà, previa regolare convocazione, ogni elemento e atto utile alla deliberazione.

§ 18. Salve le diverse e più restrittive norme statutarie in vigore, l'assenza ingiustificata per due anni alle attività religiose e formative, alle assemblee convocate per la nomina del Consiglio Direttivo e per l'approvazione dei conti consuntivi e preventivi comporta la decadenza da parte degli interessati dalla qualifica di soci, Confratelli e Consorelle, con la perdita consequenziale di tutti i diritti sia materiali che spirituali.

§ 19. I Confratelli e le Consorelle che tengano una condotta offensiva del decoro dell'Istituzione, che manchino di rispetto e ubbidienza al Consiglio Direttivo della Confraternita e al Padre Spirituale, che turbino l'ordine pacifico delle adunanze, che mediante parole o scritti affidati alla carta o ai social offendano gli Amministratori della Confraternita o i soci, saranno richiamati con ammonimento in privato; se non si ravvedono, l'ammonimento potrà essere pubblico davanti a un gruppo di Confratelli; se continuano nel loro biasimevole comportamento, il Consiglio Direttivo, sentito previamente il parere del Padre Spirituale, può proporre all'Assemblea la decadenza dalla loro qualifica di soci.

§ 20. La radiazione, deliberata dall'Assemblea, deve essere comunicata al Direttore dell'Ufficio Diocesano per le Confraternite. Quest'ultimo, di sua iniziativa potrà provocare, presso gli organi competenti, il provvedimento di radiazione tutte le volte che verrà direttamente a conoscere delle sopravvenute incompatibilità e delle inadempienze di confratelli.

§ 21. Qualsiasi punizione non potrà essere deliberata se prima non saranno state formalmente contestate per iscritto le accuse agli interessati ed ascoltate le loro eventuali difese.

§ 22. Contro i provvedimenti applicativi di sanzioni disciplinari ci si può servire di quanto previsto e disciplinato dai canoni 1732 e seguenti del Codice di Diritto Canonico e l'eventuale ricorso va presentato al Direttore dell'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

Articolo 4 – I minori aspiranti

§ 1. I minori, che hanno celebrato già la prima Confessione e la prima Comunione, se lo desiderano, possono essere iscritti alla Confraternita come aspiranti con domanda firmata dai genitori (o da chi ne ha la potestà genitoriale) e dal minore, ma potranno godere dei diritti attivi e passivi nella Confraternita dopo aver raggiunto la maggiore età, come sopra disposto al § 4 dell'Articolo 3.

§ 2. La Confraternita si impegna a sostenere il cammino spirituale e associativo dei minori mediante il Padre spiritale o una persona scelta nel o dal Consiglio Direttivo, aiutandoli anche a partecipare alla vita parrocchiale soprattutto per la preparazione al sacramento della cresima.

§ 3. Il minore aspirante, raggiunta l'età di 16 anni, se vuole essere accolto come confratello, deve presentare al Consiglio Direttivo la domanda firmata da lui e controfirmata dai genitori (o da chi ne ha la potestà genitoriale) e deve seguire tutto l'iter indicato per gli aspiranti adulti nei paragrafi del precedente Articolo 3 relativi all'ammissione e sue modalità.

§ 4. Presentata la domanda con tutto il corredo della documentazione richiesta, l'aspirante si impegnerà a fare il periodo di noviziato per essere così pronto per l'investitura appena avrà raggiunto i 18 anni di età. Solo da questo momento è tenuto a versare la quota annuale associativa e godere dei diritti attivi e passivi nella Confraternita.

Articolo 5 – Doveri degli iscritti

§ 1. Doveri spirituali e associativi:

- rimanere inserito nella vita della propria parrocchia;
- frequentare la catechesi e ogni attività di formazione programmata dal Consiglio Direttivo;
- partecipare alla Messa domenicale e festiva e celebrare di frequente il Sacramento della confessione;
- di conoscere la vita, la fede e le opere del Titolare della propria Confraternita, di onorarlo e venerarlo con atti di rispettoso amore, di pregarlo ogni giorno con sincera devozione chiedendo soprattutto la grazia della perseveranza finale per sé e per tutti i Confratelli e le Consorelle;
 - leggere con una certa frequenza lo Statuto o Regola di vita e il Regolamento interno, cercando di osservarlo e farlo osservare.

§ 2. Doveri contributivi:

- versare al momento della iscrizione un contributo stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- versare ogni anno la quota associativa stabilita dall'Assemblea su proposta dello stesso Consiglio Direttivo.

§ 3. Doveri disciplinari:

- accettare un'ammonizione stabilita dal Consiglio Direttivo in caso di non osservanza di quanto prescritto nei precedenti § 1 e § 2;
- uscire dalla Confraternita se, ammonito almeno tre volte di non vivere secondo lo spirito della Confraternita e di non aver versato da più di due anni la quota associativa, non ha mostrato alcun segno di rinnovamento.

Articolo 6 - Diritti degli iscritti

§ 1. Ogni Confratello o Consorella ha il diritto: di avere nel Padre spirituale della Confraternita una guida sicura a vivere la sua vita di fede e la sua appartenenza alla Confraternita;

§ 2. di possedere e indossare la divisa propria della sua Confraternita nelle circostanze e celebrazioni previste dal Regolamento interno;

§ 3. di avere una copia dello Statuto o Regola di vita e del Regolamento interno;

§ 4. di esercitare voce attiva e passiva nelle votazioni o elezioni e negli atti collegiali;

§ 5. di lucrare le indulgenze proprie della Confraternita già in uso o da implorare;

§ 6. di avere in morte quei suffragi (messe, preghiere o altro) secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno proprio della Confraternita.

GLI ORGANI DI SERVIZIO

“Chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore” (Mt 20,26)

Articolo 7 - Organi di servizio

§ 1. La Confraternita, come guide e servitori del suo cammino umano e spirituale, si avvale dei seguenti organismi: l'Assemblea dei Confratelli e il Consiglio Direttivo. Lo Statuto non prevede un Collegio di Revisori dei conti per ogni singola Confraternita. Sarà il Vescovo a costituirne uno solo per tutte le Confraternite o a disporre che l'Economato diocesano svolga questo ruolo anche per le Confraternite.

§ 2. Coloro che si sono candidati e sono stati scelti ai suddetti compiti, ricordando le parole di Gesù agli apostoli: “Il Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita” (Mt 20,28), accolgano con gioiosa responsabilità il loro nuovo incarico come servi dei fratelli, a immagine di Gesù e Maria, e spendano la loro vita gratuitamente per aiutare la Confraternita a camminare nella via della legalità civile e della coerenza religiosa.

Articolo 8 - L'Assemblea dei Confratelli

§ 1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Confraternita nel solco dello Statuto e della comunione con il Vescovo.

§ 2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un quarto dei Confratelli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, distanziata di almeno un'ora dalla prima, essa è validamente costituita quando sia presente almeno un sesto degli aventi diritto. Tutte le decisioni saranno valide se prese, in prima o seconda convocazione, tenendo conto della maggioranza richiesta dei presenti e votanti.

§ 3. Le sedute dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie si terranno di norma due volte all'anno: 1) entro marzo, per l'approvazione del conto finanziario dell'anno precedente; 2) entro novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. Quando

stabilito dallo Statuto si terrà l'assemblea dei Soci per l'elezione del Consiglio Direttivo.

§ 4. Le sedute straordinarie sono convocate dal Priore per casi urgenti o di particolare importanza, nonché quando ne facciano motivata richiesta un membro del Consiglio Direttivo o il Padre Spirituale o almeno un terzo degli appartenenti alla Confraternita. In questi casi l'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Priore senza ritardo e comunque entro trenta giorni dalla richiesta.

§ 5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e va comunicato a cura del Segretario mediante affissione nei locali della Confraternita almeno quindici giorni prima e, nei casi urgenti, almeno quarantotto ore prima. Agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta, l'avviso di convocazione deve essere comunicato all'indirizzo telematico dagli stessi indicato.

§ 6. La convocazione può essere notificata ad ogni Confratello mediante avviso scritto su foglio cartaceo o, tenuto conto di questo tempo di espansione informatica, con altri mezzi e modalità, anche telematiche/informatiche purché previste dallo Statuto o dal Regolamento Interno.

§ 7. Il foglio scritto, da recapitare ad ogni Confratello almeno quindici giorni prima della data fissata, deve contenere l'ordine del giorno con i singoli argomenti su cui deliberare. È ammesso un tempo inferiore di convocazione, mai al di sotto delle quarantotto ore, per i casi di comprovata gravità ed urgenza. La valutazione di tale urgenza è rimessa al Consiglio Direttivo.

§ 8. Le decisioni prese su argomenti non contenuti nell'ordine del giorno o semplicemente indicati con l'espressione "varie ed eventuali" sono da ritenersi invalide per mancanza di conoscenza e di opportuna discussione tra gli aventi diritto all'Assemblea.

§ 9. I verbali delle deliberazioni devono essere dettagliati e contenere il risultato delle discussioni avvenute. I verbali sono stesi dal Segretario o da chi ne fa le veci e sono firmati da lui e dal Priore o da chi ne fa le veci. Essi vanno stilati in un apposito registro custodito dal Segretario nella sede della Confraternita.

Articolo 9 – I compiti dell’Assemblea

§ 1. Eleggere il Consiglio Direttivo secondo il numero e i modi previsti nell’articolo 11, § 1 e § 2 e deliberare sull’ammissione di ogni nuovo Confratello o Aggregato. Ogni votazione riguardante l’ammissione o l’esclusione di persone (ammissioni di Confratelli, elezioni a cariche direttive o espulsioni) deve essere effettuata con il criterio del “voto segreto”. È esclusa la votazione plebiscitaria o per acclamazione.

§ 2. Esaminare la bozza del Regolamento interno preparato dal Consiglio Direttivo, apportando quelle modifiche che saranno ritenute opportune e approvandolo poi con la maggioranza richiesta.

§ 3. Approvare o meno il contributo una tantum per l’iscrizione e il contributo sociale da versare anno dopo anno, indicati dal Consiglio Direttivo.

§ 4. Approvare o meno, nel caso che ci siano cappelle funerarie, la quota associativa per la promozione e la gestione dei servizi religiosi e di culto, come il decoro delle Cappelle cimiteriali e la celebrazione di messe, la gestione dei loculi sepolcrali, le lampade devozionali, etc.).

§ 5. Prendere conoscenza ed esaminare i bilanci preventivi ed esprimere verbalizzato il proprio parere, come anche avere informazioni sul parere dei dai Revisori dei conti per i bilanci consuntivi.

§ 6. Decidere su tutte le questioni che per Statuto, Regolamento Interno e delibere del Consiglio Direttivo vengono ad essa demandate.

§ 7. Presentare al Vescovo, previa approvazione in seduta e per il tramite del Consiglio Direttivo, la bozza del Regolamento interno e con rispetto e riconoscenza accoglierne suggerimenti e modifiche.

Articolo 10 – Elezione del Consiglio Direttivo

§ 1. Le elezioni hanno luogo: 1) ogni volta che il Consiglio Direttivo scade dal suo triennale mandato; 2) quando la maggior parte dei suoi componenti si dimette e le dimissioni vengono accettate; 3) quando

viene sciolto dal Vescovo Ordinario diocesano; 4) quando si conclude il periodo di un eventuale commissariamento.

§ 2. Eleggere il nuovo Consiglio Direttivo è prerogativa dell'Assemblea dei Confratelli che, con avviso portato a conoscenza di tutti i Confratelli almeno quindici giorni prima della data fissata, viene convocata dal Consiglio Direttivo uscente o dal Commissario in caso di commissariamento o da chi ha in quel momento la responsabilità della Confraternita.

§ 3. L'indizione elettorale va comunicata in anticipo all'Ufficio diocesano per le Confraternite che interesserà il Vescovo per nominare un Delegato vescovile a presiedere le operazioni di voto.

§ 4. Poiché l'anno amministrativo deve correre dal 1° gennaio al 31 dicembre, l'Assemblea dovrà essere convocata per le elezioni, salvo diverse indicazioni del Vescovo, nell'ultima decade di Novembre, le investiture degli eletti avranno luogo il 2 Gennaio successivo. Tutte le operazioni a riguardo vanno perciò iniziate a partire dalla prima settimana di ottobre. Il Regolamento interno specificherà nel dettaglio le modalità da seguire per far giungere l'avviso a tutti i Confratelli.

§ 5. Le elezioni devono svolgersi, pena dichiarazione di non validità, sotto la presidenza del Delegato vescovile e l'assistenza dell'Ufficio diocesano per le Confraternite e del Padre spirituale.

§ 6. Con l'aiuto del Delegato, dell'Ufficio diocesano e del Direttivo uscente il Segretario predisporrà gli elenchi degli elettori ed eleggibili da consegnare al momento opportuno al Presidente del seggio e agli Scrutatori. Gli elettori potranno esercitare il loro diritto di voto se sono in regola con i versamenti associativi e con l'adempimento di tutti i doveri previsti dallo Statuto.

§ 7. Per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo gli elettori devono conoscere e votare i singoli candidati alle singole cariche, soppressa ogni consuetudine basata sul voto alla sola persona e l'attribuzione poi delle cariche in base al numero dei voti ricevuti.

§ 8. Per ciascuna carica del Consiglio Direttivo (Priore ed Assistenti) siano candidati almeno due confratelli. In mancanza si devono

rinvviare le elezioni fino a quando non si giunga a detto numero minimo. Se non vi si giunge, l'Ordinario potrà disporre diversamente.

§ 9. Ciascun confratello, che sia in possesso dei requisiti, può presentare la propria candidatura ad una singola carica fino alla mezzanotte del giorno fissato per la presentazione. Resta l'obbligo che ciascun candidato, per poter essere ammesso, debba ottenere e presentare il parere favorevole scritto del Padre Spirituale della Confraternita. Nel caso che il Padre Spirituale non intenda dare il proprio parere positivo, motiverà brevemente il suo rifiuto. Contro il rifiuto del Padre Spirituale si può inoltrare ricorso innanzi all'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

§ 10. Ogni confratello che intenda concorrere ad una carica di Servizio (Priore e Assistenti) dovrà espressamente indicare la carica per la quale si presenta. Verranno dunque eletti (il Priore e gli altri membri del Servizio) coloro che si siano candidati nelle rispettive posizioni e non semplicemente coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La validità delle elezioni va stabilita in base a quanto prescrive il paragrafo 2 dell'articolo 8 di questo Statuto.

§ 11. L'Ufficio diocesano per le Confraternite predisporrà anche le schede da usare per la votazione, oltre alla varia modulistica della quale tutte le Confraternite della Diocesi devono servirsi durante l'anno per ogni loro necessità.

§ 12. L'elenco dei candidati e le schede, per essere validi, devono essere firmati dal Segretario uscente e timbrate col timbro della Confraternita, controfirmati dal Delegato vescovile e timbrate col timbro dell'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

§ 13. L'Assemblea, convocata e riunita nel luogo stabilito, costituisce prima di tutto il seggio elettorale e su richiesta e indicazione del Delegato vescovile designa peralzata di mano il presidente, due scrutatori e il segretario del seggio.

§ 14. Il presidente del seggio, terminata la votazione, esamina la validità delle schede e dei voti e li proclama ad alta voce; gli scrutatori controllano le schede insieme col presidente e segnano i voti dati ai candidati, sia per discernere alla fine i confratelli che risulteranno eletti sia per eventuali sostituzioni (secondo il principio del "primo non eletto") lungo il triennio; il

segretario deve verbalizzare con scrupolo e verità tutta la riunione dall'inizio alla fine.

§ 15. Ogni candidato, per essere validamente eletto, deve essere iscritto nella Confraternita almeno da tre anni. Il Segretario perciò appronterà anche un elenco dei Confratelli non eleggibili da consegnare ugualmente al Presidente del seggio.

§ 16. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per ciascuna carica di Servizio da eleggere. Il numero delle cariche di Servizio che compongono il Direttivo dipende naturalmente da quanto stabilito nel Regolamento interno delle singole Confraternite.

§ 17. Le persone anziane e quelle bisognose di aiuto che vogliono esprimere il loro voto, possono farsi accompagnare dai propri familiari o anche da confratelli, purché né gli uni né gli altri siano candidati o stretti parenti di candidati; per queste persone come pure per tutti gli altri elettori va tutelata la segretezza del voto. È esclusa ogni possibilità di delega.

§ 18. Allo scadere dell'orario indicato per le operazioni di voto si attenderà fino a che l'ultimo elettore non avrà depresso la sua scheda nell'apposito contenitore e poi si darà inizio alle operazioni di scrutinio.

§ 19. Sono proclamati eletti coloro che, nelle cariche a cui si erano rispettivamente candidati, abbiano riportato il maggior numero di voti.

§ 20. I nominativi degli eletti dovranno essere trasmessi alla Curia vescovile per ricevere la ratifica dell'Ufficio Diocesano per le Confraternite e l'approvazione del Vescovo. Seguiranno poi gli adempimenti in sede civile curati dalla Cancelleria vescovile.

§ 21. La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo eletto è indetta e presieduta dal Delegato vescovile, coadiuvato dal Padre spirituale, per l'espletamento delle procedure diocesane riferite al paragrafo che precede.

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo

§ 1. Il Consiglio Direttivo è formato dal numero di membri, uomini e donne, non inferiore a tre e non superiore a sette di cui almeno un soggetto

designato quale Priore, uno quale Consigliere ed un altro quale Contabile, tutti eletti dall'Assemblea dei Confratelli; ad essi si aggiunge il Padre Spirituale che viene nominato direttamente dal Vescovo e nelle deliberazioni si astiene dal voto; ogni Confraternita avrà anche un Segretario, scelto direttamente dal Direttivo, che siede però in Consiglio senza diritto di voto.

§ 2. L'attività del Consiglio Direttivo è sempre e solo collegiale e nessuna decisione o iniziativa può essere presa autonomamente né dal Priore né dai singoli Consiglieri.

§ 3. Ogni riunione del Consiglio deve essere sempre verbalizzata nell'apposito registro e sottoscritta dai Consiglieri presenti.

§ 4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni, terminati i quali nessuno dei membri del Consiglio uscente può presentare la sua candidatura per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio uscente potranno presentare di nuovo la loro candidatura allo scadere del susseguente triennio, cioè un triennio sì e un triennio no.

§ 5. Alla scadenza del loro ufficio i membri del Direttivo restano in attività fino all'insediamento dei nuovi organi confraternali per lo svolgimento di quegli affari che non si possono rimandare.

§ 6. In ogni tempo, anche dopo la scadenza del triennio, i membri e gli organi confraternali stessi sono tenuti a fornire chiarimenti ed informazioni sull'attività svolta, ove ne facciano puntuale e motivata richiesta il Direttore dell'Ufficio Diocesano per le Confraternite, l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore in carica o almeno un terzo dei membri dell'Assemblea.

Articolo 12 - Compiti del Consiglio Direttivo

§ 1. Nomina e distribuisce gli incarichi agli altri Consiglieri, e ne presenta l'elenco al Vescovo per ottenerne ugualmente approvazione e conferma.

§ 2. Sentito il parere dell'Ufficio Diocesano per le Confraternite e del Padre spirituale, può affidare qualche incarico, previsto dal Regolamento interno, anche a persona esperta estranea al Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto nelle riunioni e delibere.

§ 3. Accoglie i nuovi aspiranti e li propone all'Assemblea per l'approvazione e l'accettazione.

§ 4. Delibera e presenta all'Assemblea per l'approvazione quanto stabilito nell' articolo 9, § 4 e § 5.

§ 5. Ratifica mediante documento scritto gli atti di espulsione degli iscritti che non possono più far parte della Confraternita.

§ 6. Predispone il rendiconto annuale e lo sottopone all'Assemblea dei Confratelli.

§ 7. Opera anche come Consiglio di Amministrazione e perciò, all'inizio del suo mandato, davanti al Vescovo o a un suo delegato presta giuramento di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative di beni ecclesiastici, a norma del Codice di Diritto Canonico e nel rispetto del Diritto Civile vigente.

§ 8. Tutti gli atti che, a norma della disciplina canonica universale e particolare, eccedano l'amministrazione ordinaria, sono subordinati alle autorizzazioni previste dal diritto della Chiesa, a pena di invalidità.

§ 9. La Confraternita non risponderà di atti che siano stati compiuti in difetto delle necessarie licenze, nulla osta e pareri ecclesiastici e la persona fisica che abbia agito in nome e per conto di essa senza esserne provvisto sarà chiamato a rispondere del suo operato secondo le leggi civili e canoniche.

§ 10. Il presente Statuto precisa i compiti del Priore, del Segretario, del Contabile e del Padre Spirituale della Confraternita. Sarà il Regolamento interno a indicare e stabilire i compiti di altri eventuali membri del Consiglio Direttivo previsti dall'Articolo 11, § 1.

Articolo 13 - Compiti del Priore

§ 1. Il Priore presiede la Confraternita e la rappresenta sia in sede ecclesiastica che civile, perciò deve trasmettere i suoi dati personali alla Curia diocesana che provvederà a comunicarli alla Prefettura per le modifiche di

legge nel Registro delle Persone Giuridiche, essendo la Confraternita un ente civilmente riconosciuto.

§ 2. Convoca e presiede l'Assemblea in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo e con il consenso del Padre spirituale ne stabilisce la data e l'ordine del giorno. Se l'assemblea deve provvedere all'elezione dei nuovi organi confraternali, la data della sua convocazione deve essere stabilita almeno sei mesi prima della scadenza degli organi in vigore.

§ 3. Il Priore presiede anche il Consiglio Direttivo; convoca e presiede le sue riunioni e con il consenso del Padre Spirituale ne stabilisce la data e l'ordine del giorno.

§ 4. In caso di assenza per una determinata riunione o di impedimento per altro ufficio il Priore delega per iscritto un membro del Consiglio a sostituirlo e a presiedere quella determinata riunione o svolgere quel determinato ufficio.

§ 5. In caso di assenza o di impedimento continuato ma temporaneo il Priore viene sostituito dal Consigliere più anziano per appartenenza alla Confraternita e, in caso di parità, dal più anziano per età tra i due. Se l'impedimento si protrae per più di sei mesi, il Consigliere vicario, data comunicazione al Direttore dell'Ufficio Diocesano per le Confraternite, convoca senza ritardo l'assemblea per l'elezione di altro Priore.

§ 6. Vigila a che ognuno che ha ricevuto un incarico lo svolga con responsabilità e competenza secondo le prescrizioni dello Statuto e del Regolamento interno. Il suo compito di vigilanza, col conseguente potere disciplinare, si estende anche al personale dipendente dalla Confraternita.

§ 7. Accetta versamenti e offerte liberali di qualsiasi natura per e a nome della Confraternita, ne rilascia ricevuta e per le somme deducibili secondo la legge anche quietanza, ne informa il Consiglio Direttivo, ne opera versamento sul libretto postale o bancario e ne consegna all'incaricato contabile sia la ricevuta del versamento che una copia della quietanza.

§ 8. Tratta con le banche e gli uffici postali, presso i quali deve far autenticare la sua firma, sia per i versamenti sia per i prelievi del denaro sia per il pagamento delle fatture, per mandato del Consiglio Direttivo.

§ 9. Il libretto bancario o il libretto postale, la carta di credito o il bancomat o qualsiasi altro mezzo per conservare o spendere il denaro, devono essere sempre intestati alla Confraternita e non a persone private.

§ 10. Insieme con l'incaricato firma ogni mandato di pagamento e i pagamenti vanno effettuati con quei mezzi che permettono la tracciabilità del denaro della Confraternita.

§ 11. Il libretto bancario o il libretto postale, la carta di credito o il bancomat o qualsiasi altro mezzo per conservare o spendere il denaro vanno conservati nella cassaforte o in un luogo sicuro a doppia chiave.

§ 12. Nella Cassaforte e luogo sicuro, oltre a quanto indicato nel precedente paragrafo 11, vanno depositati momentaneamente anche il denaro da versare poi sui libretti e stabilmente oggetti più o meno preziosi di proprietà della Confraternita.

§ 13. Il Priore detiene presso di sé una delle chiavi della cassaforte o del luogo sicuro, mentre le altre vanno affidate a persone che il Consiglio Direttivo indicherà. Ogni consegna di qualsiasi chiave va certificata con data e firma leggibile da parte di chi la riceve in un apposito registro.

§ 14. Il Priore è membro di diritto del Consiglio Pastorale Parrocchiale e fa parte della Consulta Diocesana delle Confraternite.

§ 15. Collabora con il Parroco e il Consiglio Pastorale Parrocchiale alla preparazione e svolgimento delle feste sia parrocchiali che della Confraternita, secondo le disposizioni ecclesiastiche e civili in materia.

Articolo 14 - Compiti del Segretario

§ 1. Il Segretario compila e tiene aggiornato l'elenco dei Confratelli nell'apposito registro, segnando di ogni confratello cognome, nome, data di nascita, data di iscrizione nella Confraternita, periodo delle cariche avute e, quando sarà, anche la data di morte e i suffragi ricevuti.

§ 2. Redige nell'apposito registro il verbale di ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, lo firma e vi appone il timbro della Confraternita che conserva in luogo sicuro chiuso a chiave, lo legge nella successiva riunione e vi fa apporre la firma dai singoli Consiglieri.

§ 3. Con l'aiuto del Priore e di due testimoni prepara e aggiorna nell'apposito registro l'inventario, anche con fotografie di quanto viene registrato, dei beni mobili e immobili, degli ex-voto preziosi e non, della sacra suppellettile liturgica e non, del vestiario per i confratelli e di quant'altro possiede la Confraternita, e lo contrassegna col timbro della Confraternita dopo averlo firmato di propria mano e fatto firmare anche dal Priore e dagli altri due testimoni.

§ 4. Annota nell'apposito registro del protocollo la posta in entrata e in uscita e formula le risposte alla posta in entrata secondo le indicazioni date dal Consiglio Direttivo messe a verbale nella riunione e visionata dal Priore prima della spedizione.

§ 5. Scrive in apposito registro la cronaca di vita e di iniziative programmate e svolte dalla Confraternita, come festa del Titolare, pellegrinaggi, momenti penitenziali, elezioni, investiture, momenti liturgici particolari, esequie e tanti altri avvenimenti.

§ 6. Con l'aiuto, se necessario, anche di un volontario tecnico del settore, gestisce il sito internet della Confraternita, la posta elettronica e gli altri media, secondo quanto indicato e deciso dal Consiglio Direttivo nel Regolamento interno e nelle periodiche riunioni.

§ 7. Cura la pubblicazione del Foglio informativo della Confraternita, i rapporti con i Confratelli, con l'Ufficio diocesano e con la Consulta diocesana e nazionale delle Confraternite.

§ 8. Cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea a tutti i Confratelli, e del Consiglio Direttivo a tutti i Consiglieri, nei tempi e nei modi come stabilito negli articoli 8, § 5. § 6. § 7; 10, § 2. § 3. § 4; 16, § 1.

§ 9. Redige e sottoscrive, unitamente al Priore e agli altri Consiglieri, il verbale di immissione in carica del Consiglio Direttivo con la consegna dell'inventario dei beni e dei documenti d'archivio.

§ 10. Provvede a tutte le altre adempienze che gli vengono attribuite dal presente Statuto o Regola di Vita e dal Regolamento interno, e a tutto ciò che gli viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dall'Ufficio diocesano, sempre in conformità allo Statuto e al Regolamento.

§ 11. Tramite posta elettronica invia volta per volta all'Ufficio diocesano per le Confraternite copia di verbali e degli altri atti che vengono prodotti.

Articolo 15 - Compiti del Contabile

§ 1. Il Contabile ha il compito di compilare il registro della contabilità, registrando con esattezza le entrate e le uscite e indicando delle une e delle altre la documentazione di riferimento.

§ 2. La contabilità va effettuata in base all'anno finanziario che ha inizio al 1° gennaio e si conclude al 31 dicembre. Nel registro non ci devono essere correzioni o cancellature; ogni voce di entrata e di uscita va scritta circostanziata in modo che possa subito risaltare la corrispondenza con le somme di denaro; nella registrazione occorre riferire anche il numero del mandato di pagamento.

§ 3. Il Contabile insieme con il Priore deve firmare ogni mandato di pagamento da consegnare a chi effettua le spese; il mandato deve riportare anche la pagina del registro e il numero del verbale che ne contiene la motivazione; va redatto in duplice copia a firma del Priore e del Contabile e per accettazione anche da colui che lo riceve: una copia viene ritenuta dal Contabile e l'altra viene consegnata a chi effettua le spese, il quale, espletato in suo compito, la riporterà al Contabile.

§ 4. Il Contabile riceve e registra la somma delle offerte raccolte dall'incaricato liturgico durante le celebrazioni che si svolgono sia nella chiesa propria che nelle cappelle funerarie, e ne rilascia debita ricevuta da formare sempre in duplice copia firmata, e di esse copie una la conserva per sé e l'altra la consegna all'incaricato liturgico.

§ 5. Con la stessa modalità, di cui al paragrafo precedente, riceve e registra: le somme *una tantum* delle nuove iscrizioni e delle quote associative annuali; i contributi per la vita della Confraternita che si corrispondono da chi ha avuto in concessione un loculo nelle cappelle funerarie; quanto viene corrisposto da chi usufruisce del servizio di illuminazione devozionale delle sepolture nelle cappelle funerarie; le somme sopravanzate alle spese per

l'organizzazione della festa del Titolare, le offerte deducibili e ogni altra entrata o offerta fatta da Confratelli o da altri fedeli.

§ 6. Il Contabile conserva una delle chiavi della cassaforte e insieme con gli altri detentori vi deposita momentaneamente il denaro ricevuto; poi, insieme con il Priore, va quanto prima a depositare sul conto bancario, sul libretto postale ecc., il denaro raccolto.

§ 7. Il Contabile deve avere anche un registro in cui verbalizzare ogni volta che viene aperta e chiusa la cassaforte con relativa motivazione e segnare anche i nomi e cognomi delle persone presenti che sottoscrivono il verbale.

Articolo 16 – Compiti del Padre Spirituale

§ 1. Il Padre Spirituale della Confraternita, a norma del canone 317 del Codice di Diritto Canonico, è scelto e nominato direttamente dal Vescovo ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo e pertanto dovrà essere convocato dal Segretario per ogni adunanza che si programma.

§ 2. Ad evitare che ci siano divisioni e contrasti nei riguardi del parroco da parte dei confratelli e dei fedeli, è utile e prudente scegliere come Padre Spirituale non il parroco della parrocchia in cui ha sede la Confraternita, ma un altro sacerdote o frate che accetta di svolgere volentieri questo compito per amore della Chiesa e della Confraternita.

§ 3. Il Padre Spirituale nella Confraternita rappresenta il Vescovo e in tale ruolo la sua presenza garantisce il riconoscimento della Confraternita come associazione ecclesiastica, perciò gli si deve rispetto e obbedienza da parte di tutti i Confratelli per il bene proprio e dell'intera Confraternita.

§ 4. I compiti del Padre Spirituale sono molteplici e impegnativi. Spetta infatti a lui:

- spiegare al Consiglio Direttivo e agli altri Confratelli sia il contenuto dello Statuto sia il contenuto del Regolamento interno e vigilare che sia messo in pratica;
- svolgere un corso annuale di catechesi, nei tempi e nei modi come stabilito dal Consiglio Direttivo;
- educare alla preghiera personale e comunitaria;

- presiedere le celebrazioni liturgiche della Confraternita sia nella chiesa propria sia nelle cappelle funerarie;
- partecipare ai festeggiamenti del Titolare da svolgere come indicato nell'Articolo 24;
- curare la formazione dei Novizi e degli Aspiranti minorenni, come indicato nell'Articolo 4, § 2 del presente Statuto;
- celebrare, potendolo, le messe di suffragio nel numero e con l'offerta stabiliti dal Vescovo;
- presiedere l'assemblea della Confraternita adunata per le elezioni del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- porre il visto sulle deliberazioni legittimamente adottate, sulle relazioni dei bilanci preventivo e consuntivo, sugli inventari, sul libretto personale di ogni Confratello e su ogni documento inviato al Vescovo o all'Ufficio Diocesano per le Confraternite;
- delegare un suo sostituto, se egli è giustamente impedito, a svolgere qualche compito o a presiedere qualche celebrazione.

§ 5. Il Padre Spirituale, se necessario, può avere diritto ad un rimborso di spese stabilito dal Vescovo sentito il Consiglio Direttivo.

§ 6. Il Padre Spirituale non ha diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo, ma solo il diritto di veto su tutte le deliberazioni, sia del Consiglio che dell'Assemblea, qualora a suo giudizio fossero contrarie alla fede e alla morale cattoliche, alla liturgia, alla pastorale diocesana e parrocchiale, e qualora risultassero lesive di diritti altrui oppure offensive per la dignità del Vescovo e di qualunque altro fratello.

§ 7. In questo caso, il Padre Spirituale mette per iscritto il proprio veto, ne spiega le motivazioni e lo comunica al Consiglio Direttivo e all'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

III

IL PATRIMONIO DELLA CONFRATERNITA

“Non potete essere allo stesso tempo servi di Dio e servi del denaro” (Mt 6,24)

Articolo 17 - Amministrazione dei beni

§ 1. La Confraternita, non avendo scopo di lucro, è chiamata a orientare tutta la sua attività economica al bene spirituale dei confratelli viventi, ai suffragi per la vita eterna dei confratelli defunti, alle opere di carità e alla gestione ordinaria e straordinaria di quanto possiede, secondo le indicazioni del presente Statuto.

§ 2. Il patrimonio della Confraternita è costituito da tutti i beni mobili e immobili che essa possiede e regolarmente inventariati; dai lasciti onerosi o gratuiti; dalle eccedenze dei bilanci annuali.

§ 3. I proventi di tale patrimonio e in più le quote associative dei confratelli, iniziali e annuali (che sono sempre a titolo gratuito), le varie offerte deducibili e non deducibili, il ricavato dalle attività liturgiche e dalla gestione delle cappelle cimiteriali devono essere contabilizzati e usati per realizzare le finalità della Confraternita, come specificato nel precedente § 1 del presente articolo 17.

§ 4. La Confraternita è il soggetto che ha il diritto e il dovere di amministrare il suo patrimonio e a questo scopo si serve del Consiglio Direttivo, il quale prende collegialmente le decisioni e per attuarle incarica i singoli membri secondo i compiti ricevuti nella loro elezione.

§ 5. Il Vescovo ha il diritto e il dovere di vigilare sull'amministrazione e anche il potere di intervenire in caso di negligenza, secondo quanto prescrive il Codice di Diritto Canonico nei canoni 1276 -1279. Il Vescovo può vigilare e intervenire o personalmente o mediante l'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

§ 6. Il Consiglio Direttivo, nell'amministrare il patrimonio, deve tener presenti, rispettare e osservare le leggi della Chiesa e dello Stato; redige il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite entro il 31 ottobre; entro il 31 marzo redige il bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite con la relativa documentazione di appoggio giustificativo; del bilancio preventivo e di quello consuntivo va presentata copia anche all'Ufficio Diocesano per le Confraternite e all'Economo diocesano.

§ 7. Entro il 31 marzo la Confraternita deve presentare al Vescovo, o a un suo Delegato, tutta la contabilità di quell'annata per l'approvazione, in

obbedienza al canone 319 del Codice di Diritto Canonico. Per la revisione dei conti si procede a norma dell'Articolo 7, § 1 del presente Statuto.

§ 8. Per quanto riguarda l'amministrazione ordinaria e straordinaria la Confraternita è obbligata ad attenersi alle norme canoniche che impongono di ottenere le preve autorizzazioni ecclesiastiche per il compimento di tutti gli atti che necessitino del relativo nulla osta.

§ 9. Il Vescovo, con proprio decreto, può altresì stabilire per le Confraternite un tetto massimo di spesa ordinaria. Per spese superiori sarà necessario inoltrare apposita richiesta motivata all'Ufficio Diocesano Confraternite, che potrà essere abilitato dal Vescovo al rilascio della relativa autorizzazione a procedere.

Articolo 18 - Lavori di ristrutturazione e altro

§ 1. Per quanto riguarda lavori di ristrutturazione dell'edificio sacro, delle cappelle cimiteriali o di altro bene immobile, rientranti nella categoria di beni culturali vincolati (vedi appresso tutto l'Articolo n. 25), il Consiglio Direttivo è tenuto ad osservare quanto previsto e stabilito dalle leggi della Chiesa e dello Stato, sia che si tratti di manutenzione straordinaria sia che si tratti di quella ordinaria.

§ 2. Tutti i lavori, a spese della Confraternita o finanziati da altro ente, vanno progettati ed eseguiti con l'obbligatorio parere positivo dell'assemblea dei Confratelli, con il benessere dell'Ufficio tecnico diocesano, con tutte le licenze degli uffici comunali, con il parere positivo della Soprintendenza e, nel caso, di altri enti interessati per l'approvazione.

§ 3. Per tali lavori devono essere organizzate le gare di appalto, in modo da assicurare alla Confraternita le migliori condizioni di affidamento, escludendo quelle Ditte intestate ai membri e/o familiari del Consiglio Direttivo, per escludere ogni sospetto di interesse privato.

§ 4. Tutti i pagamenti relativi ai sopradetti lavori vanno effettuati dietro presentazione delle fatture per la tracciabilità del denaro e per legalità, a cui è soprattutto tenuto ogni un ente religioso.

§ 5. Una copia di tutta la documentazione va depositata e custodita nell'archivio della Confraternita e un'altra copia va inviata all'Ufficio Diocesano per le Confraternite per custodirla nel relativo archivio.

§ 6. Prima di intraprendere qualsivoglia opera e lavoro la Confraternita dovrà presentare la relativa comunicazione in Curia diocesana.

Articolo 19 - Opere di carità e contributi

§ 1. La Confraternita col denaro delle sue entrate è tenuta a compiere anche opere di carità (vedi Articolo 17, § 1), discusse, approvate e verbalizzate dal Consiglio Direttivo e tenuto conto di quanto stabilito nell'Articolo 17, § 8 e § 9 del presente Statuto.

§ 2. Splendida opera di carità e di amore fraterno è che la Confraternita eviti ogni lite e controversia processuale, sia nei riguardi di Confratelli sia nei riguardi di altre persone, memore della parola di Gesù: "A chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello" (Matteo 5,40).

§ 3. Ogni lite o controversia va risolta col dialogo perché il processo non giova a nessuno, né per i beni materiali né tanto meno per quelli spirituali: operare molto, perciò, perché non sorgano controversie, lavorare ancora di più perché siano appianate nella carità fraterna, servendosi anche, se ritenuto opportuno, dell'arbitrato di persone sagge, competenti e religiose.

§ 4. La Confraternita, secondo quanto stabilisce il canone 1263, è tenuta a dare un contributo annuo alla Diocesi nella misura stabilita con decreto del Vescovo il quale destinerà tale somma all'assistenza dei poveri in Diocesi. Non mancherà, inoltre, di sostenere iniziative a carattere parrocchiale e diocesano, secondo le direttive del Vescovo.

Articolo 20 - Anno finanziario

§ 1. L'esercizio finanziario inizia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre e questo va tenuto presente anche per impostare il registro della

contabilità, per preparare i bilanci preventivi e consuntivi, per aggiornare i vari inventari.

IV

EDIFICI DI CULTO E FESTE RELIGIOSE

“Servite il Signore nella gioia, presentatevi a lui con esultanza” (Sal 100, 2)

Articolo 21 - Gli edifici di culto

§ 1. Se la Confraternita possiede come propria una chiesa (o un qualsiasi altro edificio sacro) per svolgere il culto secondo lo Statuto, deve averne in archivio il documento di accatastamento e il titolo di proprietà, cioè il documento originale (o in copia autenticata) su cui si fonda il diritto di tale possesso. In caso contrario la Curia diocesana fornirà ogni utile aiuto per poter ricostruire il titolo di proprietà dell'edificio sacro.

§ 2. L'edificio sacro, in quanto bene culturale, per la protezione e la conservazione, è sottoposto sia all'autorità ecclesiastica sia a quella civile. Per il regime gestionale, perciò, vanno tenute presenti sia le norme delle autorità ecclesiastiche (Conferenza Episcopale Italiana, Conferenza Episcopale Campana, Vescovo o Ordinario diocesano), sia quelle delle autorità civili (Stato e Ministero dei Beni Culturali con particolare riferimento al Decreto legislativo 42/2004 e alla Legge 124/2017, Regione).

§ 3. Poiché lo Stato provvede alla tutela del patrimonio culturale anche mediante la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, ad essa perciò, oltre che agli Uffici diocesani competenti, bisogna fare riferimento per ogni intervento di qualsiasi tipo, ipotizzato o programmato, all'interno e all'esterno dell'edificio sacro.

§ 4. Il Consiglio Direttivo, mediante i Responsabili, curi la pulizia e il decoro del luogo sacro, soprattutto se in esso viene conservato il Santissimo Sacramento.

§ 5. Il Consiglio Direttivo provveda anche a rendere sicuro l'edificio sacro e le opere in esso custodite stipulando un contratto di assicurazione contro infortuni, incendio, calamità naturali.

§ 6. Provveda inoltre, per contrastare l'opera dei ladri o di persone male intenzionate, a fornire l'edificio sacro di un valido sistema di allarme e di video-vigilanza.

§ 7. Provveda infine a formare la mappa, con elaborato planimetrico e corredo di relative fotografie, dell'edificio sacro, della sacrestia e sue adiacenze, del campanile e di ogni altro bene immobile di proprietà della Confraternita.

Articolo 22 - La sacra suppellettile

§ 1. Sono sacra suppellettile tutti gli oggetti (statue, vasi sacri, argenti, ottoni, stoffe, ex-voto, altri manufatti di metallo, legno o altro) che servono per il decoro dell'edificio sacro e lo svolgimento del culto.

§ 2. Tali oggetti, per la maggior parte, cadono sotto la qualifica di "beni culturali" e perciò si applica ad essi quanto indicato nell'articolo Art. 21, § 2, § 3.

§ 3. Di tutta la sacra suppellettile va redatto un inventario con minuziosa descrizione di ogni oggetto (di che si tratta, di che materia, di quali dimensioni, quanto pesa, da quando è posseduto dalla Confraternita, e altro) e con valido corredo di una o più fotografie per oggetto.

§ 4. L'inventario va redatto in triplice copia, delle quali una si deve conservare nell'archivio della Confraternita, un'altra deve essere inviata all'Ufficio Diocesano Confraternite, la terza si tiene a disposizione per l'aggiornamento e il passaggio delle consegne al nuovo Consiglio Direttivo e al nuovo Sacrista.

§ 5. La sacra suppellettile va conservata in chiesa e nei locali propri della Confraternita e per nessun motivo va custodita in case private da persone private, fossero anche membri della Confraternita stessa.

§ 6. Il Consiglio Direttivo, se ritiene utile o necessario, deve provvedere anche a deliberare e acquistare, per gli oggetti più preziosi, una cassaforte, le cui chiavi vengono detenute una dal Priore, una dal Contabile (se le chiavi sono due) e una dal Padre Spirituale (se le chiavi sono tre).

Articolo 23 – Lo svolgimento del culto

§ 1. Anche se le Confraternite sono autonome, in quanto enti giuridicamente riconosciuti, per lo svolgimento del culto non sono indipendenti dalla comunità diocesana né dalla comunità parrocchiale, i cui programmi pastorali vanno accolti, condivisi e realizzati (vedi Articolo 2, § 3 di questo Statuto).

§ 2. Di conseguenza, anche per lo svolgimento delle attività di culto proprie della Confraternita ci sia collaborazione col parroco e intesa per i giorni, gli orari e le modalità delle funzioni, in modo da non suscitare contrasti, dissensi e malumori nel popolo; il parroco a sua volta tenga presente che la Confraternita è retta dallo Statuto che egli pure è tenuto ad accogliere e rispettare come volontà del Vescovo.

§ 3. A riguardo, ci sia sempre intesa tra il Consiglio Direttivo, il Padre Spirituale e il Parroco; il Padre Spirituale, a sua volta, si adoperi non solo per appianare contrasti, ma soprattutto per costruire pace negli animi, serenità nei rapporti e intesa nelle attività.

§ 4. Le attività di culto, proprie di ciascuna Confraternita (Messe, Ore di adorazione, tridui, settenari, novene, processioni, celebrazioni per i defunti, recita del rosario, pellegrinaggi, acquisto delle indulgenze ecc.) vanno elencate e circostanziate nel Regolamento interno.

§ 5. Se la sede della Confraternita è una chiesa non parrocchiale, il Padre Spirituale non vi potrà svolgere le funzioni proprie del parroco, specificate dal canone 530 del Codice di Diritto Canonico. Il Padre Spirituale, cioè, nella chiesa della Confraternita non può celebrare battesimi, cresime, unzione degli infermi e viatico, matrimoni, esequie, benedizione del fonte battesimale e altre benedizioni solenni, solennissima celebrazione eucaristica nei giorni domenicali e festivi di precetto.

§ 6. Se la sede della Confraternita è una chiesa parrocchiale o una chiesa non di loro proprietà, ci si atterrà alla convenzione stipulata tra Parrocchia e Confraternita; se la convenzione non c'è, occorre stipularla con l'assenso del Vescovo e la sua approvazione scritta e firmata.

Articolo 24 – Le feste religiose e le processioni

§ 1. È lodevole e spiritualmente fruttuoso per la Confraternita celebrare la festa del proprio titolare (e non solo) nel suo giorno liturgico (o in altro giorno con i necessari permessi dell'Ordinario diocesano) in modo solenne e soprattutto devoto perché sia manifestazione di fede vera, carità fattiva e gioiosa speranza.

§ 2. La festa della Confraternita, sia nel suo momento liturgico-celebrativo che in quello ricreativo-esterno, dovrà essere celebrata con le stesse modalità di quelle delle parrocchie, come si legge nel documento della Conferenza Episcopale Campana "Evangelizzare la pietà popolare – Nuove norme per le feste religiose", pubblicato in "Servire insieme" 2/2013, pp.195-207.

§ 3. La Confraternita non può organizzare la festa, compresa la processione, e costituirne il Comitato senza l'autorizzazione del parroco, il quale col Consiglio Pastorale Parrocchiale e col Consiglio Direttivo della Confraternita formula il programma, chiede l'autorizzazione alla Curia diocesana e al Comune (Idem, Evangelizzare... p. 204) e ne cura lo svolgimento.

§ 4. La processione va curata e guidata in maniera tale che sia realmente un cammino corale di incontro fraterno, di devota preghiera al Titolare per la edificazione spirituale di quanti vi partecipano e di quanti solamente vi assistono. Essa può essere presieduta dal parroco e/o dal Padre Spirituale.

§ 5. Qualsiasi dono votivo e di sacra suppellettile, offerto dai fedeli in occasione della festa e processione o in altre circostanze, va inventariato e fotografato; si deve dare al donatore ricevuta con descrizione e fotografia dell'oggetto donato; la ricevuta deve contenere i dati del donatore, la circostanza e il motivo del dono, e deve essere firmata e datata dai membri del Consiglio Direttivo e dal donatore stesso; copia di essa con la foto deve essere conservata in archivio. Terminata la festa si redige l'elenco dei doni votivi e di sacra suppellettile ricevuti e si affigge in un luogo dove i confratelli e gli altri fedeli possano esserne informati.

§ 6. Per amore della legalità, sia per le manifestazioni ricreative che per la processione, vanno tenute presenti e osservate anche le norme civili relative ai permessi, autorizzazioni, pagamenti, sicurezza, SIAIE e quant'altro.

§ 7. Per le offerte si tenga conto del documento *“Una Chiesa povera per i poveri”* del 24/06/2019 di Mons. Domenico Battaglia, nello specifico la *“Terza parte al punto Le confraternite e le congreghe”*. Un rendiconto finale verrà affisso nella chiesa propria e in quella parrocchiale. Una copia va poi conservata nell'archivio e un'altra inviata all'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

Articolo 25 - La salvaguardia dei beni culturali

§ 1. Sono considerate “beni culturali” tutte le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre realtà, individuate dalla legge o in base alla legge, quali testimonianze aventi valore di civiltà (Codice dei beni culturali e del paesaggio: Decreto legislativo 42/2004, articolo 2, comma 2).

§ 2. Tali beni sono assoggettati alle disposizioni di tutela da parte dello Stato che stabilisce misure di protezione, tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione, misure di conservazione e di circolazione dei beni (Decreto legislativo 42/2004, articolo 10).

§ 3. Tra i beni di cui al precedente § 2 si trova la categoria dei beni dichiarati culturali per legge ed essi non necessitano di accertamenti da parte degli organi statali perché la qualifica di beni culturali è già stata stabilita dalla legge (Decreto legislativo 42/2004, articolo 10, comma 2).

§ 4. Tutti quei beni che abbiano una esistenza maggiore di 70 anni sono ritenuti beni culturali, anche senza verifica e certificazione, e di conseguenza sono soggetti ai vincoli delle autorità statali, fermo restando che la verifica e la certificazione si possono sempre chiedere (Decreto legislativo 42/2004, articolo 10, comma 1 e 4; Legge 124/2017, articolo 1, comma 175).

§ 5. Tale verifica non è necessaria per tutti quei beni che abbiano una esistenza minore di 70 anni. Di conseguenza, questi beni non sono soggetti ai vincoli delle autorità statali. Poiché possono esserci opere d'arte

tra i beni che non hanno 70 anni, in caso di dubbio, si può chiedere la verifica e la certificazione.

§ 7. Poiché tutto questo è materia di legge civile, chi vi contravviene è passibile di denuncia, di processo e di condanna.

V

CAPPELLE CIMITERIALI

*“E prima risorgeranno i morti in Cristo”. “Dov’è, o morte, la tua vittoria?”
(1Ts 4,16; 1Cor 15,55)*

Articolo 26 - Osservanza delle Leggi canoniche e civili

§ 1. L’adesione ad una Confraternita non comporta, di per sé, l’attribuzione in uso di un loculo cimiteriale o di altro alloggiamento funebre.

§ 2. Ogni Confraternita che ha personalità giuridica canonica, può avere un proprio cimitero o sepolcro per la sepoltura dei suoi Confratelli defunti (canone 1241, § 2 del Codice di Diritto Canonico).

§ 3. Tale cimitero o sepolcro viene denominato anche Cappella cimiteriale o Cappella funeraria e va gestito secondo i canoni 1240-1243 del Codice di Diritto Canonico.

§ 4. Ugualmente per lo Stato una Confraternita, se ha personalità giuridica civilmente riconosciuta, può possedere o avere in concessione una cappella funeraria nell’area del cimitero comunale.

§ 5. Per la gestione di tali Cappelle la Confraternita ha l’obbligo di osservare quanto prescrive il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 il 1° settembre 1990, compresi anche tutti gli aggiornamenti o le modifiche che si sono susseguiti e si susseguono nel tempo, e con particolare riferimento anche a quanto stabilito a riguardo dall’Amministrazione comunale del luogo.

§ 6. La Confraternita ha pure l’obbligo di accogliere e osservare il Regolamento Comunale per il Cimitero con la disponibilità a stipulare con il Comune, secondo le modalità che l’autorità ecclesiastica avrà indicato e previa approvazione di quest’ultima del relativo testo, una eventuale

convenzione o accordo per quei servizi cimiteriali che, di competenza comunale, investano comunque la dimensione ecclesiastica e rendano pertanto opportuno un dialogo con l’Autorità Civile nel superiore interesse dei fedeli.

Articolo 27 – Cura delle Cappelle cimiteriali

§ 1. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rendere certi e fondati i diritti sulle Cappelle funerarie della Confraternita e deve gestirli con cura religiosa, competenza, trasparenza e legalità.

§ 2. Ha il dovere altresì di rendere certi e fondati i diritti legati alla fruizione dei loculi. L’adesione alla Confraternita non prevede l’attribuzione di un “*diritto al sepolcro*”.

§ 3. Il loculo non si vende e non si compra, ma è dato solamente in concessione d’uso a tempo determinato, secondo le leggi civili e lo Statuto; di conseguenza, colui che ha avuto in concessione d’uso il loculo, non ne diventa proprietario, e quindi non può alienarlo ad altri né lasciarlo in eredità; terminato il tempo della concessione d’uso, il loculo passa nella piena disponibilità della Confraternita che può rinnovare la concessione al già concessionario o disporne diversamente.

§ 4. Per attribuire l’uso di un loculo ad un Confratello è richiesta la delibera del Consiglio Direttivo. Tale delibera va presentata nella Curia diocesana per la vidimazione. In assenza di tale vidimazione il provvedimento di attribuzione della sepoltura dovrà considerarsi invalido. Inoltre, le attribuzioni in uso di loculi cimiteriali dovranno avvenire, tassativamente, mediate l’uso della modulistica predisposta dall’Ufficio Diocesano per le Confraternite.

§ 5. Il beneficiario che vuole rinunciare all’uso del loculo, deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo della Confraternita, nella quale dichiara la sua volontà di rinunciare all’uso del loculo, come di fatto rinuncia, di liberarlo dai resti mortali o urne cinerarie, e di riavere la somma versata al momento dell’attribuzione; la Confraternita gli manifesta per iscritto la sua volontà di accettazione e si impegna a restituire la somma versata dal concessionario al momento dell’attribuzione, rivalutata, se vuole, secondo l’indice ISTAT dall’inizio della concessione fino alla retrocessione del loculo e decurtata del 20% per il beneficio d’uso già goduto.

§ 6. Se un Confratello ha avuto il beneficio d'uso del loculo cimiteriale ed il Confratello viene espulso dalla Confraternita, tale beneficio andrà perduto. Al Confratello verrà restituita la quota versata, decurtata del 20%, salva la facoltà di ricorrere all'Autorità Ecclesiastica.

§ 7. Se al momento dell'espulsione risultino ancora presenti nel sepolcro i resti mortali, non sarà effettuata alcuna restituzione di denaro fino a quando il loculo non sarà sgombro di ogni resto mortale o di urne cinerarie. In ogni caso fin dal momento della espulsione il Confratello non potrà più disporre del loculo che aveva in uso.

§ 8. Il Consiglio Direttivo è chiamato a prendere tutte quelle decisioni e iniziative che ritiene opportune e adatte ad assicurare la stabilità dell'edificio, la sicurezza delle persone che lo frequentano, la custodia della suppellettile, il decoro e la pulizia e il carattere religioso del luogo, rispettando sempre quanto prescrive l'Articolo 17, § 8 e § 9 del presente Statuto.

§ 9. Le decisioni, prese e verbalizzate nell'apposito registro, il Consiglio le affida per l'esecuzione ai suoi membri, compreso il Padre Spirituale e il Sacrista, secondo gli incarichi ricevuti al momento della loro nomina e indicati nel presente Statuto.

§ 10. Il numero delle messe da celebrare per ogni confratello defunto e la relativa offerta verranno stabiliti con decreto dal Vescovo e recepiti nel Regolamento interno della Confraternita insieme con tutte le altre osservanze antiche e nuove che la Confraternita è tenuta a svolgere o desidera svolgere per il culto dei defunti.

VI

L'ARCHIVIO

"Dimmi chi sei... tu che cammini sopra la neve" (dalla Liturgia Spagnola)

Articolo 28 – Documentazione storica e corrente

§ 1. L'archivio di una Confraternita non è solamente una raccolta di carte e registri; è soprattutto, come ogni archivio ecclesiastico, la testimonianza del passaggio del Verbo e della Grazia in mezzo a noi; è quella

“neve” sulla quale Cristo nostro Signore lascia per noi le orme dei suoi santissimi piedi.

§ 2. Pertanto, l'archivio va custodito in un luogo proprio della Confraternita e mai in case private o presso confratelli o altri.

§ 3. L'archivio va custodito in luogo asciutto e in armadi metallici, che devono essere muniti di serrature e chiavi. La chiave, in duplice copia, va custodita dal Priore e da almeno un altro Consigliere, che non la rilasceranno a nessuno perché i dati contenuti nei registri sono protetti dalla legge civile relativa alla privacy.

§ 4. La consultazione per ricerca storica è consentita, come per ogni archivio, solamente per la documentazione anteriore ai settant'anni; i registri e i documenti vanno consultati nella sede della Confraternita davanti ad almeno un Consigliere, il quale a nessuno può concedere di portarli a casa.

§ 5. Per ogni consultazione occorre presentare al Consiglio Direttivo da parte dell'interessato una richiesta scritta, datata, firmata e motivata.

§ 6. La riproduzione di documenti, quando sarà possibile concederla secondo le norme stabilite per gli archivi ecclesiastici, può essere effettuata solamente mediante fotografia e a ciò deve provvedere l'interessato.

§ 7. Il Consigliere o il Confratello che il Consiglio Direttivo può proporre alla cura dell'archivio, ha il compito anche di mettere i registri a disposizione dei vari incaricati della Confraternita e di riceverli e rimetterli al loro posto negli armadi. È suo compito, inoltre, compilare l'inventario dell'archivio e aggiornarlo volta per volta che si rende necessario.

§ 8. L'inventario deve essere compilato in triplice copia con la presenza di due persone (membri della Confraternita non necessariamente del Consiglio Direttivo) che lo sottoscriveranno insieme con il Priore, lo dateranno e lo contrassegneranno col timbro della Confraternita; lo correderanno poi anche di fotografie, soprattutto dei frontespizi dei registri più antichi; depositeranno una copia nell'archivio dopo averla copiata nell'apposito registro, un'altra la invieranno all'Ufficio Diocesano per le Confraternite, la terza la conserveranno e l'aggiogneranno, se necessario, per le consegne al nuovo Priore e al Consiglio Direttivo.

§ 9. Le proposte di spese per acquisti o restauri vanno presentate dall'incaricato a tutto il Consiglio Direttivo, il quale, dopo averle discusse, decide il da farsi, e tutto deve essere verbalizzato dal Segretario del Consiglio come di solito.

§ 10. I vari moduli da usare verranno messi a disposizione di tutte le Confraternite dall'Ufficio Diocesano per le Confraternite, al quale bisogna fare riferimento per qualsiasi problema che possa nascere nella vita di ogni Confraternita.

§ 11. I registri da tenere obbligatoriamente sono: 1) Registro dei Confratelli; 2) Registro degli Aggregati; 3) Registro della contabilità; 4) Registro dei verbali; 5) Registro per le messe in suffragio dei confratelli defunti; 6) Registro per i loculi delle cappelle cimiteriali; 7) Registro per la cronaca della vita e attività confraternale; 8) Registro per gli inventari; 9) Registro per la sacrestia.

VII SITUAZIONI PARTICOLARI

“Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica” (Gv 13,17)

Articolo 29 – Commissariamento

§ 1. In particolari circostanze e per gravi motivi il Vescovo può nominare un Commissario che per un periodo di tempo guidi la Confraternita alla soluzione dei problemi emersi (cfr. can.318, §1 del Codice di Diritto Canonico).

§ 2. Spetta al Vescovo, Ordinario diocesano, discernere le “particolari circostanze”, valutare i “gravi motivi” e determinare il “periodo di tempo” in cui il Commissario è chiamato a operare a servizio della Confraternita.

§ 3. Il detto “periodo di tempo” può essere ulteriormente prorogato, se i vari problemi non hanno avuto una adeguata soluzione.

§ 4. Al servizio di Commissario sia scelta, possibilmente, una persona competente estranea alla Confraternita, alla parrocchia e al contesto territoriale in cui ha sede la Confraternita, inviandone comunicazione all'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

§ 5. Il Commissario, secondo il bisogno e la qualità dei problemi, nello svolgimento del suo servizio può chiedere la collaborazione di persone esperte, come avvocati, contabili, commercialisti, ingegneri o altri.

§ 6. Al commissario e collaboratori si chiede di prestare gratuitamente la loro opera; se questo non è possibile, si può concordare con loro un rimborso forfettario da prelevare dalle entrate della confraternita.

§ 7. La scelta delle persone esperte per la collaborazione con il Commissario e la determinazione di un rimborso forfettario devono essere effettuate dopo aver sentito il parere del Vescovo, dell'Ufficio Diocesano per le Confraternite e il Padre spirituale.

§ 8. Scaduto il termine del commissariamento è fatto divieto per le nuove elezioni al consiglio direttivo eletto, approvato o non approvato, di presentarsi per il triennio successivo.

Articolo 30 - Soppressione

§ 1. Se nella vita di una Confraternita si realizzano gravi comportamenti negativi a riguardo della fede, della morale cristiana, dell'amministrazione dei beni, della gestione delle cappelle cimiteriali o per altro motivo ancora, il Vescovo, o da se stesso o mediante suoi collaboratori, metterà in opera tutte le cure pastorali per richiamare Confratelli e Aggregati all'osservanza dello Statuto, affinché sia rimosso ogni scandalo e ogni danno alla salvezza delle anime.

§ 2. Se la Confraternita rimane sorda ad ogni richiamo e persiste nel suo procedere in modo negativo, il Vescovo, a norma del canone 320, § 2 del Codice di Diritto Canonico, può emanare un decreto di soppressione della Confraternita o scioglimento dell'Associazione, se riterrà che questa sia l'unica via per assicurare il bene delle anime.

§ 3. Una Confraternita può essere soppressa dal Vescovo anche se da almeno trent'anni non ha più Confratelli e nonostante le iniziative prese non si è ottenuto il risultato di un inizio di rivitalizzazione.

§ 4. In caso di soppressione o di scioglimento, il Vescovo con suo decreto può attribuire i beni mobili e immobili e quant'altro appartenente alla Confraternita soppressa ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, seguendo la procedura prevista dall'Articolo 20 delle norme approvate con Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

§ 5. L'archivio antico e recente, ben inventariato, della Confraternita soppressa verrà sempre depositato e custodito nell'Archivio Storico Diocesano.

§ 6. In conseguenza, poi, l'ente destinatario dei beni è tenuto a espletare a sue spese, secondo quanto stabilito dal Vescovo, tutte le pratiche civili relative al passaggio di proprietà e accatastamento dei beni immobili ricevuti.

Articolo 31 - Accoglienza e uso dello Statuto

§ 1. La Confraternita riceve il presente Statuto o Regola di vita con rispetto e riconoscenza verso il Vescovo che lo ha approvato e inviato.

§ 2. Sul testo, letto, compreso e approfondito con l'aiuto del Padre spirituale, ogni Confraternita forma e stabilisce il proprio Regolamento interno.

§ 3. Ogni Regolamento interno, una volta formato e approvato dall'Assemblea della Confraternita, per essere operativo deve ricevere l'approvazione del Vescovo.

§ 4. Ogni Confraternita e ogni singolo iscritto deve tenere una copia sia dello Statuto o Regola di vita sia del Regolamento interno, leggerlo con una certa frequenza e cercare di osservarlo e farlo osservare.

Articolo 32 - Facoltà del Vescovo

§ 1. Solamente il Vescovo, in quanto legislatore nella Diocesi, ha la facoltà di interpretare, estendere, mutare, derogare, sospendere o sopprimere

un comma o un articolo del presente Statuto o Regola di vita ogni volta che le circostanze lo richiedono per il bene della Confraternita e la salvezza delle anime, che nella Chiesa è lo scopo ultimo di ogni regola e norma.

§ 2. Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto o Regola di vita né dal Regolamento interno sarà sempre il Vescovo a dare la giusta soluzione ai problemi tenendo presenti o interpretando le norme del vigente Codice di Diritto Canonico e delle Leggi italiane applicabili agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

§ 3. Pertanto, affinché non ci siano inutili o dannose rivendicazioni o recriminazioni, viene abrogata qualsiasi altra norma o consuetudine contraria a quanto stabilito nel presente Statuto o Regola di vita e a quanto approvato nel Regolamento interno proprio di ogni Confraternita.

§ 4. Il Vescovo con suo decreto costituirà la Consulta Diocesana per le Confraternite che avrà anche un suo proprio statuto e il compito di promuovere e coordinare le attività e le iniziative confraternali a livello diocesano.

Articolo 33 – Scopo ultimo

§ 1. Infine, ogni Confraternita, ogni Statuto o Regola di vita, ogni Regolamento interno ed ogni attività non possono avere altro scopo che la santificazione di ogni Confratello e Consorella, perché il Signore “ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità” (Lettera ai cristiani di Efeso, capitolo 1, versetto 4).